

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO MACCHINE

Il datore di lavoro è tenuto ad adeguare le macchine alle prescrizioni di sicurezza che la tecnica attualmente suggerisce, anche se esse erano rispondenti alle disposizioni in vigore al momento della loro costruzione. Sicurezza delle macchine e adeguamento al progresso tecnico ai sensi dell'art. **2087 del codice civile.**

Nonostante siano passati 14 anni dalla emanazione del DPR 459/96 di recepimento delle direttive europee, meglio noto come "Direttiva Macchine", sono ancora molte le macchine installate che, essendo immesse sul mercato o in servizio prima della succitata norma, risultano prive del marchio "CE".

Si tenga anche conto della Nuova direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17 del 2010.

Chi si trova di fronte a problematiche di questo genere spesso non sa cosa fare.

Di contro, l'aumentata esigenza di sicurezza nei luoghi di lavoro, accentuata negli ultimi mesi dall'azione martellante che gli organi di informazione hanno intrapreso per ridurre il fenomeno delle morti bianche, richiede certezze.

I datori di lavoro debbono conciliare al meglio le esigenze di sicurezza con le quelle di carattere economico, senza dover incorrere in irregolarità le cui conseguenze, oggi più di ieri, possono avere ripercussioni non indifferenti.

L'atteggiamento spesso assunto da parte di numerosi consulenti tecnici della sicurezza è stato quello di indurre i datori di lavoro alla sostituzione dei suddetti macchinari o di sottoporli a radicali interventi di adeguamento alle norme europee con la finalità di conseguire la marcatura.

La sostituzione di una macchina può essere una scelta condivisibile quando le condizioni di obsolescenza e di costo rendono conveniente questa soluzione.

La marcatura "CE" di una macchina che ne è priva comporta sostenere dei costi aggiuntivi legati all'approntamento della documentazione tecnica correlata, senza che ciò sia necessario o richiesto dalla legge.

Un altro orientamento che nel passato ha avuto largo seguito, forse anche a causa di una insufficiente chiarezza delle specifiche norme nazionali, è *stato quello di ritenere adeguate e quindi non bisognevoli di ulteriori interventi migliorativi, quelle macchine che rispondevano ai requisiti di sicurezza delle norme vigenti all'epoca della immissione sul mercato e quindi di fatto rispondenti ai soli requisiti fissati dal D.P.R. 547/55.*

Con questa interpretazione, gli interventi di adeguamento venivano mirati al solo ripristino di tutti quei dispositivi, posseduti dalla macchina al momento dell'acquisto e che nel corso della vita produttiva erano stati rimossi, danneggiati o che comunque non assicuravano più la loro originaria funzione.

Questa interpretazione, in effetti, non poteva ritenersi esaustiva.

Il D.P.R. 459/96 richiede, per le macchine immesse sul mercato precedentemente alla sua entrata in vigore, la rispondenza alla normativa previgente, la quale non poteva essere riassunta nel solo nel D.P.R. 547/55. Assieme al D.P.R. 547/55, altre norme dovevano essere prese a riferimento: il D.Lgs. 626/94, infatti, imponeva, all'art. 4 comma 5, ai "datori di lavoro ... nella scelta delle attrezzature ... di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori"; ed ancora l'art. 2087 del codice civile, da tutti bistrattato, ma spesso rievocato nelle aule dei tribunali, impone di adottare le misure che secondo "la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera".

Ciò significa che, nell'adeguamento dei macchinari, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un'attenta valutazione dei rischi, cioè a verificare di volta in volta cosa sia possibile fare per rendere più sicure le proprie macchine con mirati interventi tecnici e procedurali, tenendo conto anche dell'evoluzione tecnica che dall'epoca della costruzione sono intervenuti sino alla data dell'adeguamento.

Quanto sopra è stato confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione Penale, che hanno sancito l'obbligo del datore di lavoro di tenere in debito conto nell'adeguamento sia le innovazioni normative che tecnologiche nel frattempo intervenute.

Bisogna arrivare all'aprile del 2005 per avere una più esplicita disposizione normativa sull'adeguamento delle macchine prive del marchio "CE".

A seguito, infatti, della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/04/2003, il nostro paese è stato obbligato a fissare i requisiti minimi da seguire, requisiti che sono stati aggiunti all'allegato XV del D.Lgs. 626/94 nello specifico articolo "2bis".

Il recente D.Lgs. 81/08, il testo unico sulla sicurezza, affronta il problema in maniera diretta, dedicando uno specifico allegato (allegato V): "requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione prima del recepimento delle direttive europee".

Con tali nuove disposizioni viene fatta chiarezza e vengono fornite indicazioni precise.

Resta in ogni caso sottinteso che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione dei rischi, che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni dell'allegato V, anche se ciò è da ritenersi poco probabile: ciò per effetto del già citato art.2087 c.c. e delle norme di carattere generale contenute nel D.Lgs. 81/08.

Gli interventi di adeguamento non costituiscono una nuova immissione sul mercato e quindi non impongono una marcatura "CE". E' pur vero che è opportuno che il datore di lavoro acquisisca una documentazione da cui risultino gli interventi di adeguamento realizzati e la loro esecuzione a regola d'arte.

Anche se non previsto, in modo esplicito, né dalla normativa europea né da quella nazionale, è sempre consigliabile che il datore di lavoro faccia redigere da professionisti qualificati una valutazione dei rischi finalizzata all'adeguamento.

Ciò a garanzia del datore di lavoro su cui, in ogni caso, ricade la responsabilità. Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati da ditte specializzate che possono comprovare la loro competenza, anche mediante specifica iscrizione alla C.C.I.A.A.

Tuttavia, se i medesimi requisiti sono posseduti dall'azienda in cui i macchinari sono installati, questa stessa può procedere all'adeguamento. L'adeguamento deve comprendere anche l'aggiornamento della documentazione tecnica a corredo delle macchine, quale ad esempio: gli schemi elettrici, gli schemi pneumatici, il libretto d'uso e di manutenzione ecc.

A proposito di quest'ultimo documento è opportuno precisare che, qualora una macchina ne risulti sprovvista, non è obbligatorio ricostruirlo, ma è necessario predisporre schede tecniche o procedure nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza che gli operatori debbono rispettare durante l'uso della stessa.

Qualora venga affidata a ditta qualificata l'intera operazione di adeguamento, comprendente sia l'individuazione degli interventi che la realizzazione pratica degli stessi, il datore di lavoro dovrà richiedere un'apposita dichiarazione di rispondenza agli standard di sicurezza.

Se dalla valutazione dei costi di adeguamento o da scelte di altra natura, il possessore di una macchina dovesse decidere di disfarsene, anche in questo caso dovranno essere tenuti ben presenti gli obblighi di legge che incombono su chi effettua queste operazioni.

- In caso di vendita, dovrà essere rilasciata apposita ***dichiarazione di conformità*** che certifichi la rispondenza ai requisiti di sicurezza.
- Solo se viene data in permuta non è necessario assolvere a tale adempimento che, in questo caso, ricade su chi la riceve.
- Qualora venga ceduta per la rottamazione, il ***cedente dovrà assicurarsi*** che la ditta cessionaria sia autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
- ***Non è possibile vendere una macchina non adeguata*** o come rottame utilizzando clausole del tipo "vista e piaciuta", le quali non esonerano il venditore dalle proprie responsabilità.